

REGIONE PIEMONTE

SCHEMA DI CONTRATTO TIPO – ART. 2 COMMA 4 L.R. n. 17/2007

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.p.A.

DELLE ATTIVITA’ RIGUARDANTI L’EROGAZIONE DEL BONUS

MONTAGNA DI CUI ALLA DGR 8-2510 DEL 9 DICEMBRE 2020 E

ALLA DGR 24-2949 DEL 5 MARZO 2021.

Tra:

REGIONE PIEMONTE – Direzione Coordinamento Politiche e Fondi

europei, in persona della Direttrice dott.ssa Paola Casagrande, nata a il

_____, domiciliata per l’incarico presso la Regione Piemonte, in

Torino Piazza Castello 165, C.F. n. 80087670016 (nel seguito Regione)

e

FINPIEMONTE S.p.A., con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54,

capitale sociale Euro 140.914.183,00 i.v., con codice fiscale e numero di

iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del

Direttore Generale Marco Milanese, nato a _____ il _____ a ciò

facoltizzato per procura a rogito Notaio Riccardo Cinque di Torino in data 3

aprile 2020, rep. n. 36508, registrata a Torino in data 6 aprile 2020, n. 14330,

domiciliato per la carica in Torino presso la sede sociale, e giusta

autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del _____

(nel seguito Finpiemonte)

nel seguito ove congiuntamente anche “Parti”,

1.PREMESSO CHE

a. con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione

di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;

b. in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;

c. ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020, la Regione e Finpiemonte in data 15/01/2021 hanno sottoscritto la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." (nel seguito Convenzione Quadro) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento a cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nella presente convenzione;

d. Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:

- è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;
- opera esclusivamente a favore della Regione e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;
- è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta Convenzione Quadro;

- e. con DGR n. 8-2510 del 9 dicembre 2020 è stata iscritta in bilancio la somma di Euro 20.568.0266,32 in forza dell'art. 22 del Decreto Legge 157 del 30 novembre 2020 "*Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" che prevede l'assegnazione alle regioni a statuto ordinario di un contributo per l'anno 2020 destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020 (pari, per la Regione Piemonte, ad Euro 20.568.026,32); il Decreto suddetto prevede inoltre che le risorse conseguentemente liberate siano destinate al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19 o riversate al bilancio dello Stato qualora i ristori stessi non siano assegnati entro il 31 dicembre 2020. Prevede, infine, che le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-19 possano essere deliberate dalle Regioni sino al 31 dicembre 2020 con delibera della Giunta;
- f. con D.G.R. n. 22-2660 del 22/12/2020 è stata assegnata la somma di Euro 20.568.026,32 sul cap di spesa 168754/2020 "*Trasferimenti a Finpiemonte S.p.A. da destinare ai ristori a fondo perduto di cui al D.L. 30 novembre 2020 n. 157, art. 22 per contrastare l'emergenza da COVID-19*" Missione 1.4, Programma 1401, destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19;
- g. con D.G.R. n. 2 - 2737 del 30/12/2020, ratificata dal Consiglio con D.C.R. n. 119-1257 del 20 gennaio 2021, la Giunta regionale, con i poteri previsti ai sensi dell'art. 57 dello Statuto, ha provveduto ad individuare le categorie dei beneficiari del cd. BONUS MONTAGNA, in concorso con i ristori previsti a livello nazionale;

- h. con il medesimo provvedimento deliberativo ha quindi disposto, in continuità con la gestione dei Bonus una tantum, emanati in applicazione alle disposizioni attuate dalla L.R. n. 12/2020 e dalla L.R. n. 13/2020, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei ristori previsti, in quanto tale società ha già predisposto idonee piattaforme informatiche e modalità di gestione dedicate a questa specifica e straordinaria attività;
- i. conseguentemente, le risorse complessive pari ad Euro 20.568.026,32 sono state impegnate e saranno trasferite a Finpiemonte in attuazione della D.D. n. 269 del 30/12/2020;
- j. con DGR n. 24-2949 del 5/3/2021 (sottoposta al preventivo parere della Commissione consiliare competente in data 22/2/2021) la Giunta Regionale ha deliberato di approvare - nell'ambito delle disposizioni previste nella D.G.R. n. 2-2737 del 30/12/2020 e all'interno delle categorie di beneficiari già individuate con il medesimo provvedimento - le modalità di riparto e i relativi criteri per l'assegnazione dei contributi del cd. BONUS MONTAGNA tra determinate categorie di beneficiari, fra cui le seguenti:
- **Misura 1:** soggetti gestori di impianti di risalita operativi per interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano, ai sensi della L.R. n. 2 del 26.01.2009 e s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna", che garantiscono la riapertura, nel rispetto dei tempi necessari per la preparazione, se consentita e ove possibile, di almeno un impianto a fune per le micro stazioni e due impianti a fune per ogni singola stazione del comprensorio sciistico per le grandi stazioni, codici

ATECO: 93.11, 93.11.0, 49.39.01, 49.31, 49.39.09, 84.11, 93.29.9, 55.20.30, 43.12, 41.2 42.11, 81.3, 43.39.01; contributo una tantum a fondo perduto pari a complessivi Euro 5.300.000,00 da erogarsi in modo proporzionale ai contributi concessi ai beneficiari della L.R. n. 2 del 26.01.2009 cat. A e C annualità 2017/2018. I contributi per le grandi stazioni che non hanno partecipato ai contributi innervamento della L.R. n. 2/2009 per detta annualità saranno parametrati sulla base delle spese di sicurezza sostenute per l'annualità 2017/2018, con un tetto massimo di Euro 1.100.000,00, condizionato al recepimento da parte dell'Italia della quinta modifica apportata al Quadro Temporaneo con Comunicazione della Commissione de 28/01/2021 n. C(2021) 564 final. Qualora vi fossero micro e/o grandi stazioni che non avessero presentato istanza al bando Cat. A e C della stagione sciistica annualità 2017/2018, si farà riferimento all'istanza risalente all'ultimo bando pubblicato a cui hanno partecipato. Nel caso di fusione di società che abbia determinato l'accorpamento di due o più stazioni, per la determinazione dell'importo si farà riferimento ai valori derivanti dall'ultimo bando pubblicato a cui ha partecipato la società risultante da tale operazione di fusione.

- **Misura 2:** club sportivi iscritti alla F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali) Comitato Alpi Occidentali per contribuire al pagamento delle piste da allenamento sostenute dai club; il contributo una tantum a fondo perduto pari ad Euro 300.000,00 verrà erogato alla FISI e ripartito da detta Federazione tra i propri associati secondo i suddetti criteri:

1. principio territoriale: dovranno essere considerati gli sci club delle province di Torino, Cuneo, Biella, Vercelli e del Verbano

Cusio Ossola,

2. principio del merito basato sulla graduatoria degli sci club

redatta dalla FISI nazionale,

3. numero di atleti associati ad ogni club,

4. rendicontazione delle fatture che ogni club potrà esibire inerente

al pagamento delle piste.

k. con determinazione dirigenziale n. _____ del ____ aprile 2021 è

stato approvato l'affidamento a Finpiemonte Spa della gestione del cd.

BONUS MONTAGNA, Misure 1 e 2, di cui alla lettera precedente.

Le Parti, con il presente contratto, intendono definire il contenuto delle

attività volte alla gestione delle Misure 1 e 2, nel rispetto delle disposizioni

contenute nella Convenzione Quadro approvata con DGR 54-2609 del 18

dicembre 2020.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente

contratto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

1. La Regione affida a Finpiemonte le attività di gestione delle Misure 1

e 2, che dovranno essere espletate nel rispetto di quanto stabilito dalla DGR

24-2949 del 5/3/2021 nonché dalla Determinazione Dirigenziale n. _____

del ____ aprile 2021 richiamate in premessa, nonché delle disposizioni della

Convenzione Quadro.

2. In particolare, le misure d'aiuto, prevedono l'erogazione di contributi

a fondo perduto a titolo di ristoro alle attività del comparto neve colpite dalle

chiusure stabilite per l'emergenza Covid 19.

Art. 2 – Attività affidate a Finpiemonte

1. La Regione ai fini della realizzazione dell'oggetto del presente contratto, affida a Finpiemonte, per l'attivazione della Misura 1, le seguenti attività:

- a. supporto nell'impostazione del flusso operativo attraverso il quale viene definito l'elenco dei beneficiari a cui erogare i contributi, con i relativi importi;
- b. ricezione istanze e registrazioni anagrafiche;
- c. verifiche per adempimenti pre-concessione aiuti (Regolarità D.u.r.c. e Certificazione Antimafia, ove prevista);
- d. erogazione dei contributi, registrazione aiuti erogati sul Registro Nazionale degli Aiuti e comunicazione concessione;
- e. controlli a campione ex-post sul cinque per cento dei soggetti beneficiari finalizzati alla verifica delle condizioni di ricevibilità del contributo e quindi alla veridicità delle dichiarazioni rese;
- f. revoca degli aiuti concessi ed attività connesse al recupero delle somme non restituite, nonché la segnalazione di eventuali frodi ai danni dei fondi pubblici, secondo le modalità previste dalla Convenzione Quadro;
- g. servizio di assistenza attraverso canali telefonici e web di supporto ai beneficiari;
- h. evasione richieste effettuate dall'affidante (comunicazione periodica alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei degli importi erogati ai singoli beneficiari) e dalle autorità pubbliche;
- i. attività finanziaria e contabile connessa alla gestione dei fondi

pubblici trasferiti;

j. predisposizione della documentazione prevista ai sensi dell'art. 26 della Convenzione Quadro.

2. La Regione ai fini della realizzazione dell'oggetto del presente contratto, affida a Finpiemonte, per l'attivazione della Misura 2, le seguenti attività:

a. supporto nell'impostazione del flusso operativo attraverso il quale viene definito dalla F.I.S.I. l'elenco dei beneficiari a cui erogare i contributi, con i relativi importi;

b. ricezione da parte della F.I.S.I. dell'elenco degli associati a cui è stato attribuito dalla stessa F.I.S.I. il contributo, sulla base dei criteri stabiliti dalla DGR n. 24-2949 del 5/3/2021 e conseguenti registrazioni anagrafiche;

c. controlli documentali a campione su almeno il cinque per cento degli associati contenuti nell'elenco di cui alla lettera precedente, finalizzati alla verifica del rispetto dei criteri di ripartizione adottati da F.I.S.I. e stabiliti dalla DGR n. 24-2949 del 5/3/2021;

d. in esito ai controlli positivi di cui alla precedente lettera c., liquidazione della dotazione complessiva della misura alla F.I.S.I., che provvederà a ripartire gli importi fra i propri associati, secondo i criteri contenuti nella succitata DGR;

e. registrazione aiuti erogati sul Registro Nazionale degli Aiuti e comunicazione dell'avvenuta concessione dell'aiuto;

f. servizio di assistenza attraverso canali telefonici e web di supporto ai beneficiari;

g. evasione richieste effettuate dall'affidante (comunicazione periodica

alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei

degli importi erogati ai singoli beneficiari) e dalle autorità pubbliche;

h. attività finanziaria e contabile connessa alla gestione dei fondi

pubblici trasferiti;

i. predisposizione della documentazione prevista ai sensi dell'art. 26

della Convenzione Quadro.

3. Finpiemonte svolgerà altresì attività di supporto a favore della Direzione

affidante rispetto ai quesiti in materia di aiuti di stato e di problematiche sui

ristori relativi al sistema neve e sui cumuli tra gli stessi e tra erogazioni di

tipologie diverse.

Art. 3 – Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza

1. Permangono in capo alla Regione, in linea generale, l'adozione degli

atti su cui si basa la misura oggetto del presente affidamento, la definizione

della dotazione finanziaria e l'attività di raccordo e coordinamento tra i

diversi soggetti coinvolti nelle procedure attuative; in particolare, competono

ad essa le attività di seguito elencate:

a) predisposizione degli atti amministrativi necessari per l'attuazione

delle misura 1 e 2, ivi compreso, relativamente alla misura 1, l'elenco degli

aventi diritto con ripartizione del contributo tra gli stessi secondo la tabella

allegata alla determinazione dirigenziale n. _____ del ____ aprile

2021 (o secondo un successivo aggiornamento nell'ipotesi in cui sia venuta

meno la corrispondenza tra le istanze pervenute e i beneficiari indicati nella

tabella medesima);

b) la definizione di eventuale modulistica, in raccordo e coordinamento

con Finpiemonte.

2. La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 12 e 28 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione - Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei, l'ispezione e il controllo della documentazione relativa alle Misure 1 e 2, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

Art. 4 – Fondo - Risorse

1. La Regione, in applicazione di quanto previsto da D.D. n. 269 del 30/12/2020 trasferisce a Finpiemonte, su conto corrente bancario indicato da Finpiemonte stessa, apposite somme stanziare per € 5.600.000,00 .

2. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria dei fondi trasferiti con determinazione dirigenziale n. 269 del 30 dicembre 2020 e quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 5 – Durata

1. Il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione e ha durata sino al 31/12/2022, salvo comunicazione di chiusura delle attività in data precedente e fermo restando quanto previsto al successivo comma 2.

2. Le Parti possono concordare eventuali proroghe alla durata di cui al comma 1 che potranno essere formalizzate mediante provvedimento dirigenziale, dove verrà stabilito il nuovo termine di scadenza senza obbligo di modifica del presente contratto e mediante comunicazione a Finpiemonte del relativo provvedimento regionale adottato.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio

1. Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa, sulla base di quanto contenuto nel presente affidamento e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

2. La Direzione Regionale affidante si impegna a fornire a Finpiemonte l'elenco indicato all'art.3, comma 1 lett. a) del presente atto ed eventuali suoi aggiornamenti nonché le interpretazioni attinenti le materie oggetto di affidamento.

Art. 7 – Costi delle attività - Corrispettivo

1. La Regione, per l'affidamento in oggetto, corrisponde a Finpiemonte un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica richiamata nella Parte III, art. 32 della Convenzione Quadro.

2. Preso atto dell'offerta di servizio pervenuta agli atti della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei (a mezzo pec con protocollo n. ____ del ____), il corrispettivo è convenuto tra le Parti complessivamente in Euro 33.187,92 (oltre IVA 22%) di cui euro 22.314,05 per la misura 1 ed euro 10.873,87 per la misura 2.

3. La copertura del corrispettivo è assicurata dalle risorse iscritte sul capitolo 178540/2021 "Spese per servizi Finpiemonte SPA" del Bilancio regionale 2021-2023, con applicazione della disciplina sulla scissione dei

pagamenti (c.d. “split payment” - previsto dall’art. 1 del decreto-legge 24/4/2017, n. 50, convertito nella legge 21/6/2017, n. 96).

4. Finpiemonte presenterà dettagliato consuntivo dei costi e oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto.

5. Il pagamento verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte a seguito di emissione di regolare fattura, entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stessa e sulla base della rendicontazione periodica presentata, prevista all’articolo 26 della Convenzione Quadro.

6. Finpiemonte si impegna a segnalare tempestivamente al Settore affidante la previsione di eventuali ulteriori attività da svolgersi con riferimento al presente affidamento, non previste nell'ambito dell'offerta di servizio di cui al precedente comma 2 e determinate da una o più situazioni previste all'art. 9, comma 1, del presente contratto. In tali casi, il Settore affidante valuterà l'opportunità e la necessità di un'eventuale autorizzazione delle ulteriori attività e del conseguente riconoscimento dei rispettivi costi, da attuarsi tramite apposita revisione del contratto in applicazione dell'art. 9 del presente affidamento.

Art. 8 – Modalità di revisione del contratto

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di Finpiemonte, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto della presente convenzione né deroga alla durata di quest'ultimo.

3. Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto e che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso, potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

Art. 9 – Revoca dell'affidamento

1. L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 10 – Risoluzione del contratto

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti con il presente contratto, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e

soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del d.lgs. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte ai fini dell'adempimento del presente contratto è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.

2. Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento, è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GPRD).

3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

Art. 12 - Codice di comportamento e Piano Anticorruzione

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-602 del 24/11/2014, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla

stessa.

2. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte deve astenersi dal concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e dall'attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

3. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità previsti come previsti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di Regione Piemonte.

Art. 13 – Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 14 – Registrazione in caso d'uso

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

2. Il presente contratto è soggetto a repertoriazione presso il settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. L'imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente, su carta uso bollo - per esemplare firmato in originale e per copia conforme - compresi eventuali allegati, salve le deroghe di legge. Il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente

contratto è apposto su una copia cartacea dello stesso e dei suoi allegati, conservata agli atti del Settore Contratti, persone giuridiche, espropri, usi civici.

2.Art. 15 – Foro Competente

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Per Regione Piemonte, la Direttrice della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei:

dott.ssa Paola Casagrande

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Per Finpiemonte S.p.A, il Direttore Generale:

dr. Marco Milanese

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

ALLEGATO 1

Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte s.p.a., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679.

Nell'ambito del contratto di affidamento relativo alla gestione e al controllo delle misure 1 e 2 del bando per l'erogazione di contributi del cd. BONUS MONTAGNA e precisamente: Misura 1: contributi a soggetti gestori di impianti di risalita operativi per interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano, ai sensi della L.R. n. 2 del 26.01.2009 e s.m.i.; misura

2: erogazioni a club sportivi iscritti alla F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali) Comitato Alpi Occidentali per contribuire al pagamento delle piste da allenamento sostenute dai club", cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione del contratto suddetto, Finpiemonte s.p.a. assume il ruolo di Responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile).

Quale Responsabile Finpiemonte s.p.a. ottempera alle disposizioni del Regolamento U.E. 2016/679 (nel seguito GDPR), del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., nonchè agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal Responsabile della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei della Regione Piemonte, quale Delegato del Titolare (Giunta regionale) ai sensi della d.g.r. n. 1-6847 del 18.5.2018.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende:

- per «Responsabile del trattamento» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- per «Trattamento» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per «Dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;
- raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il Responsabile esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:

- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere a alla concessione e all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi contenute.

4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI

Tipo di dati personali

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto previsto dai singoli avvisi pubblici, sono messi a disposizione dal Delegato del Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti:

- nome e cognome,
- luogo e data di nascita,

- residenza,
- codice fiscale,
- estremi del documento di riconoscimento,

Categorie di interessati

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche, che hanno delega a presentare domanda di contributo rispetto al bando sopra richiamato.

Banche dati di riferimento:

- Finanziamenti e Domande FINDOM (CSI Piemonte);
- Gestionale dei Finanziamenti e di Protocollo (Finpiemonte s.p.a.).

5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.).

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con

particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate:

(ai sensi dell'art. 28 del GDPR occorre indicare le Misure che si ritengono adeguate a garantire la protezione dei dati, a tal fine è utile la collaborazione dei referenti ICT e dei referenti privacy, si veda anche la d.g.r. 1-192 del 9.8.2019)

a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area

di trattamento;

- vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
- assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;
- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;
- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza

nella realizzazione delle attività previste dal presente contratto.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi.

Conseguentemente, i dati non saranno:

1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;

2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;

3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare

preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD).

Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al

presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.